

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito Progetto
di legge relativo alle Lotterie sia presentato
alle Camere Legislative dal Ministro
delle Finanze che incarichiamo di
svolgerne i motivi e di sostenerne la
discussione*

Dal Torino addì cinque febbrajo 1851

Vittorio Emanuele

Ministero delle Finanze.

Relazione.

Signori Deputati.

Mentre è voto del Governò che una migliore condizione delle Finanze affretti il tempo in cui si possa procedere alla abolizione generale del giuoco del lotto senza dover ricorrere a nuove gravanze, per compensare il pubblico erario di una rendita che, depurata dalle vincite e dalle spese d'amministrazione, si accenderà alla nuova lotteria, somma di circa un milione seicottocentomila lire, e mentre per raggiungere il fatto scopo già si sono, dopo l'emanazione delle R. Patenti del 31. dicembre 1838, a bolli 100. banchi sull'fl. che profitteranno, il Ministro delle Finanze non può frattanto dispensarsi dal presentare alle S. V. le meditate in un progetto di legge diretto ad abolire le lotterie di qualsiasi specie tanto nello Stato continentale, quanto nell'Isola di Sardegna, sia

a favore di privati, come di pubblici,
Stabilimenti o corporazioni religiose,
rendendo più efficaci le prescrizioni in
vigore, dirette ad impedire, nello Stato
le distribuzioni e la tenencia dei biglietti
delle estere lotterie.

Il crescente perfezionamento morale
e civile della Nazione altamente richiede
una ~~tale~~ misura.

Consimili disposizioni già si sono
adottate per leggi e scritte nei codici
delle più incivilite Nazioni.

Ciò preseritto non sarà inopportuno
di darne un cenno della legislazione dello
Stato intorno al lotto.

Collo. patenti del 10. Gennaio 1835.
vietarsi in terra ferma ogni lotto
privato ed ogni distribuzione di biglietti
di lotto straniero.

Vietarsi inoltre qualunque specie di vendita
o far vendere in forma di lotto qualunque
sorta di beni stabili o mobili, ad eccezione
di mobili donati alle chiese, cappelle, e
Stabilimenti di beneficenza, previa però
l'approvazione dell'Intendente della
provincia. Eccettuandosi eziandio dal
divieto i lotti di mobili, quando in il valore
del mobile stesso, in il total montare

22

dei biglietti non eccede per lire 150.

Il Ministero delle Finanze era però autorizzato, previa verbale annunzio del Re a permettere, lottorie di mobili quando ne il valore, o il ritorno dei biglietti eccede per lire 1000.

Era poi riservata al sovrano la facoltà di concedere per apposite patenti lottorie di stabili, di mobili o di denaro eccedenti le lire mille.

In tutti i casi in cui per attuare una lotteria occorre l'autorizzazione del Ministero di Finanze o quella del Re, l'impetrante doveva versare a pro' dell'erario il 10% del totale montare dei biglietti.

Ma non appena emanarono le Sovracitate patenti che stoglievano il diritto di vendere mobili in forma di lotto quando il montare dei biglietti o delle sottoscrizioni eccedeva le L. 150, si fatte lottorie s'andarono così rapidamente aumentando, specialmente in Torino ed in Genova, che non si tardò a riconoscere la necessità di reprimerne gli inconvenienti e gli abusi che ne procedevano.

Emanava in fatti il dì 8. Ottobre 1836. un manifesto (annuale, merce)

47

cui rimaneva soltanto liberarsi chiunque
la facoltà, senz' uopo di presentiva auto-
rizzazione, di far lotterie di commestibili
o di bevande, che si potessero per valore, de' premi
stessi, e per total montare, de' biglietti
non eccedere le lire 150. e purchè si
compiessero in un termine non maggiore
di tre giorni.

Ma quanto alle lotterie di mobili
di natura diversa da quella sopra speci-
ficata, quantunque non eccedenti le
lire cento non poterano più aver luogo
senza la previa speciale permissione
della Direzione del lotto, se la lotteria
aveva luogo in Torino, dell' ispezione
principale del lotto, se in Genova, e del
Comandante della Provincia, se altrove.

Questi medesimi provvedimenti
con quelle modificazioni che la località
richiedeva venivano prese e fatte all' isola
di Sardegna colle R. Patenti 25. Agosto 1840.

Le cose camminarono su ~~sta~~ piede
nel continente per un intero decennio.
Ma in quel lungo di tempo l'esperienza
aveva dimostrato quanto fosse necessario
di recare importanti modificazioni
alle leggi preesistenti anche e specialmente
rispetto ai lotti di stabili, di mobili e di
danaro d'un valor superiore alle L. 150. 2

onde reprimere gli abusi e gli inconvenienti
moltiplici che d'ogni parte si producevano.
Ed in fatti tali abusi verificavansi
non solo nei lotti di mobili non eudenti
le lire 150. le quali per lo più facevansi
senza autorizzazione alcuna, e sopra basi
non sempre vere, ma verificavansi
singolarmente pe' lotti di mobili eudenti
le 150. senza altro passar quello di lire
mille, e per cui occorreva l'autorizzazione
del Ministero di Finanze. Imperocchè
per quanto a tutela dell'interesse pubblico,
venissero a tali lotterie imposte speciali
condizioni, tuttavia non poteva l'Amministrazione,
per mancanza di agenti appropriati
soppravvedere quanto sarebbe stato d'uopo
all'operanza delle medesime.

Tra gli inconvenienti lamentati
notavansi specialmente i seguenti; 1.
bollo a senso consueto l'Amministrazione
faceva marchiare i biglietti de' lotti
soggetti al pagamento della Finanza del
10 per cento dell'erario, bollo che doveva
apporsi soltanto ai biglietti regolarmente
scritturati, e sulla quantità per mezzo
spacciarsi venendo non di rado inavver-
tentemente applicato anche ai biglietti
stagliati, che, come nulli, avrebbero dovuto

rimanere attaccati al registro a untrice,
furono concessionarii che si fecero per-
lento di smerciarli, onde poi per la irreg-
olarità di cui peccavano, e più particolar-
mente per duplicazione di numero ne
derivavano o potevano derivare, se-
vizi, contestazioni e ricorsi.

Oltrechè, siccome lo stoppo bollo per
la poca sua apparenza non era guari
avvertito da chi comprasse biglietti, i
venditori dei medesimi potevano
senza grave rischio smerciarne dei non
bollati, lucrando così oltre la propria
proporzione.

Risultava poi all'Amministrazione
che quasi tutti gli oggetti per cui si
autorizzavano simili lotterie erano dopo
l'effettuazione delle medesime stati
venduti a vilissimo prezzo, il che provava
che i periti, anche d'ufficio stolti, ~~è dato~~
~~degli eroga~~, danno al mobile un
valore assai maggiore del vero.

Inoltre gli acquirenti di biglietti
non tenendo sempre conto dei medesimi
anche per ragione dell'esiguo prezzo
l'acquisto che loro si procurava colla
difficile combinazione dell'ambito, ne
veniva non infrequente il caso, che dopo

l'estrazione il mobile, posto in lotteria, rimaneva in istato di abbandono, e l'Amministrazione non sapeva come provvedere all'interesse dell'ignoto vincitore senza mettersi in qualche imbarazzo del quale avrebbe dovuto andar esente.

Per tutte le sue proprie considerazioni, alle quali era pur quella da aggiungersi che siffatte lotterie favorivano la vita, oziosa di coloro che esercitavano il poco pregevole mestiere della vendita de' biglietti, si credeva pertanto necessario che, salva solo in favore dei privati la facoltà di fare nelle prescritte forme lotterie di mobili non eccedenti le lire 100., altre lotterie di commestibili e di bevande non eccedenti le £ 25; più non si avesse a permettere veruna altra lotteria, fuorchè a favore di corpi morali, o stabilimenti pubblici, e che avessero per iscopo il decoro della religione, la beneficenza pubblica, e l'incremento delle arti e dell'industria, e siffatte lotterie andassero esenti dalla finanza suddetta.

Tali furono in fatti le disposizioni emanate colle R. Patenti del 17. luglio

1845.

Queste però non vennero egualmente estese alla Sardegna, dove sono tuttora nella loro piena vigenza le Sommiuate Patenti del 25. Agosto 1830, benchè, a dir vero, neanche colà si suole per in pratica concedere, a mero beneficio di privati la R^{ca} autorizzazione per lotterie di stabili mobili, o danaro il cui montare escede la somma di lire mille, quantunque non infrequenti se ne rinottraperò domande.

Occorre ora di accennare che, siccome le suddette Patenti del 17. Luglio 1835, nel limitare la concessione di lotterie eccedenti le lire cento a pro' unicamente di corpi morati o stabilimenti pubblici non avrebbero esplicitamente dichiarato dover lo stabile o mobile in lotteria appartenere al corpo morato o pubblico stabilimento a cui favore si richiede la concessione, si vorrebbe, in interpretazione dello spirito della suddetta legge, inferire che quando anche sia lo stabile o mobile di spettanza d'un privato, non possa essersi ottenuto a tale concessione, purchè tutto il beneficio a ritrarfi

23

Dalla lotteria, ogni somma
percepita oltre il valore reale, dell'oggetto
esposto in lotteria, sia riservata a
vantaggio d'una delle cause dalla stessa
legge indicate.

A tale riguardo uopo è di osservare,
che qualora prevalesse un siffatto principio
si verrebbe, sotto il pretesto di beneficiare un
luogo pio, ad aprire il campo ad un genere
di privata speculazione riprovato dalle
leggi e dai più sani principii di pubblica
economia; posciacchè il proprietario di
uno stabile o di un mobile, qualunque
alienandolo in forma di lotto, verrebbe
a conseguire, il più delle volte un prezzo
maggiore forse d'assai di quello che potrebbe
ripromettersi vendendolo in comune commercio,
locchè costituirebbe, nel fatto, una vera
lotteria a quasi totale illecito beneficio
privato in opposizione al letterale disposto
della suddetta legge, che volle assolutamente
vietare tutte le lotterie aventi di mira
l'interesse privato, eccettuataene soltanto
quelle di lieve entità al di sotto delle lire
cento.

Non si ometterà di accennare, schi obbe-
gno, anzitutto a ponderare, se opportuno fosse,
di stabilire un generale divieto per le lotterie

di cui si tratta, o se si dovesse ammettere
un'eccezione per le lotterie d'oggetti il cui
provento fosse per intero destinato a profitto
della chiesa o stabilimenti di pubblica
beneficenza, ovvero mirassero al progresso
delle arti o dell'industria; ma prevalse,
dopo maturo riflesso, la prima idea e quindi
fuor di dubbio che tali lotterie non potreb-
bero in ogni caso gran fatto giovare allo
scopo cui sarebbero destinate.

Una considerazione poi di non poco
momento indusse ad estendere la proibiz-
zione alle lotterie di minuti oggetti
che sogliono fare nei pubblici luoghi,
come sarebbero i caffè, gli Estaminets
ed altre botteghe; sì perchè non meno
evidente è il carattere d'immoralità
che rivestono simili lotterie, sia perchè
importa di stabilire un' uniformità
di principio, e per la ragione ancora
e forse anche di maggior rilievo che
quando più non avessero potuto aver
luogo sotto l'egida della legge le lotterie
d'oggetti mobili di qualche entità,
verrebbero esse senza dubbio a diffondersi
nei caffè ed altri pubblici luoghi,
le cui consuete lotterie già troppo fre-
quenti, e prive affatto di controllo,
sarebbero quindi per prendere un'apari-
M

maggiore estensione). D'altreside si ap-
pare, ma non men vero l'appona che
quando si vuol porre compiacentamente
a riparo al male è d'uopo di svelterne
le radici.

Occorre poi di operare, e farsi credito
opportuno di stabilire nella legge di cui
si tratta una pena pecuniaria a carico
qualunque farà conoscere le
lotterie per mezzo di giornali, annunzi
ed affissi, o coopererà in qualsiasi modo
all'esito di esse lotterie, fissando però
siffatta pena a somma maggiore
per quanto concerne alle lotterie istitu-
tite all'Estero, sia perchè s'importa
maggiormente d'impedire l'emissione
nello stato di tali biglietti per cui una
quantità di numerario si trasporta
senza alcuna certa corrispondenza
all'Estero, sia perchè gli autori di dette
lotterie non possono essere colpiti dalle
leggi dello stato, e conviene perciò contenere,
con più di rigore i loro agenti secondarii
dimoranti nello stato, sia finalmente
perchè le lotterie instituite all'Estero
e che si cerca di promuovere nello
stato hanno per oggetto ingenti valori,
e coloro i quali assumono il carico
della distribuzione di biglietti sono

3

allettati dalla proposta di considerarli
guadagni e ragioni vuole perciò che
sieno tratti dal timore di una pe-
pecunia anche ~~ora~~ **temere**

Che in essa legge si sarebbe stabi-
lito che coloro i quali contravvenissero
alla medesima per mezzo d'interposta
persona abbiano ad essere puniti col
massimo della pena pecuniaria
in essa legge prefissa, e ciò attesa la
facilità con cui possono tali persone
eludere la legge.

Restano poi ad accennare, che
per lotto di Danaro s'intende anche quello
che a perfetta somiglianza col lotto tenuto
dal Governo si suole, per inveterato abuso,
praticare in alcune città dello Stato
da facoltosi privati col mezzo di interposte
persone, abuso che ad estirpare non
valsero le tante disposizioni che si son
fatte per la via giudiziaria e governativa.

Articolo 1°

Questa lotteria privata è proibita.

La proibizione comprende tanto le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, quanto le vendite di beni mobili ed immobili operate col mezzo della sorte, o coll'aggiunta di premj ed altri vantaggi determinati dall'azzardo; e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico con la speranza d'un guadagno da conseguirsi col mezzo della sorte.

Art° 2°

Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'Art. 1° saranno puniti con multa uguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili ed immobili offerti in vendita col mezzo della lotteria, estensibile e fra multa sino alla totalità di dette somme, e valori senza che però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'Art. 67. del codice penale.

Se i premj in danaro, ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000., i contraventori potranno essere puniti oltre alla multa col carcere non maggiore d'un anno.

Art° 3°

I distributori, e venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci ed affissi saranno puniti con multa non minore di L. 250. estensibile sino a L. 1000.

I gerenti e stampatori dei giornali che faranno tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a L. 2000.

Art° 4°

È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie istituite all'Estero; di facilitare lo smercio di tali biglietti, ed di cooperare in qualunque modo all'efito di esse lotterie. I contraventori saranno puniti con multa non minore di L. 500. estensibile sino a L. 2000.

I gerenti e Stampatori dei giornali che pubblicheranno annunci
relativi a lotteria: estere, saranno condannati nella multa stabilita
nell'art. 3.^o

Art. 5.^o

I Ricevitori del lotto Regio ed i loro connepsi che contravveranno alle
disposizioni dei precedenti articoli saranno sempre puniti col imprigio
della pena pecuniaria in essi articoli stabilita, e saranno anche rimpia-
dall'impriego.

Saranno ugualmente puniti col imprigio della multa coloro
i quali contravveranno alla presente legge per mezzo d'interposta
persona.

Art. 6.^o

I detti Ricevitori e loro connepsi che per conto proprio od altrui accetteranno
giocate sul lotto Regio, saranno rimpia dall'impriego, e condannati
alla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi né
maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore
di £ 500.

Art. 7.^o

In caso di recidivita' si farà luogo all'aumento della pena determinata
dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal codice penale.

Art. 8.^o

Nel caso d'insufficiente pagamento delle multe, queste saranno commutate
nel carcere a tenore dell'art. 42. di detto codice penale.

Art. 9.^o

Andranno in confisca, i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile
relativa alle connepse contravvenzioni.

Quanto però agli oggetti costituenti i premi ne sarà operato il
sequestro a garanzia delle somme pecuniarie e delle spese
processuali.

Art. 10.

Gli azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati
per la restituzione delle loro quote, salva ragione ai medesimi per
tale restituzione verso gli autori ed agenti principali delle lotterie,
e verso i distributori dei biglietti.

Art. 11.

Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termine degli art. 1. e 2. della legge 12. Giugno 1853.

Art. 12.

Le cause civili che criminali relative alle disposizioni della presente legge saranno di competenza dei tribunali ordinarij.

Ministero delle Finanze.

Ignosi Deputati,

Nella tornata dell'11. corrente
Maggio il Senato del Regno introduceva
alcune modificazioni nel progetto di legge
sulle lotterie, a questa Camera già
sottoposto, e votato in seduta del 31.
scorso Pennajo.

Tali modificazioni, cui aderiva
il Ministero, sarebbero sostanzialmente
le seguenti:

Col primo alinea dell'art. 1.^o
si tendrebbe a meglio descrivere il
carattere delle lotterie, ed al loro diritto
si aggiungerebbe quello di ogni altra
operazione sotto la forma propria delle
lotterie;

Emendando la parte iniziale
dell'art. 1.^o, il secondo alinea non
dichiarerebbe mantenuto il Regio lotto
che in via provvisoria, onde meglio
assecondare i voti del Parlamento,
della Nazione e del Governo stesso.

3

Gli art. 3.º e 4.º dichiarano non applicabile la legge all'imprestato del Re Carlo Alberto, ad ogni lotteria già autorizzata, od attualmente in corso, ed alle operazioni riguardanti gli effetti del Debito Pubblico dello Stato.

Il Senato credette poi ammettere un'eccezione riguardo alle lotterie di oggetti mobili, avute per unico scopo opere di beneficenza, e donati dal proprietario senza verun compenso.

Coll'art. 9.º s'intese di migliorare la redazione del precedente art. 4.º, onde più rettamente esprimere il vero concetto della legge tendente a colpire, più che qualche vicenda isolata di biglietti d'estere lotterie, uno smaltimento dei biglietti stessi, che dia luogo ad una agenzia cooperante al loro smercio; e si vieterebbe pur anche per tale articolo, lo spaccio di biglietti e titoli d'imprestati stranieri, nei quali il capitale unitamente agli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite.

Inel rimanente mantenuto il primitivo progetto.

Ho quindi l'onore, o Signori, di presentarvi il progetto di cui si tratta, colle modificazioni che furono al medesimo fatte dal Senato.

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 22-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PEYRON, JACQUIER, VALERIO, ROBECCHI, GENINA
FARINI, REVEL

*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze
nella tornata del 5 gennaio 1854.*

**Proibizione delle lotterie private
e dello smercio di biglietti di lotterie estere.**

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854.

SIGNORI,

La passione del giuoco, causa di tanti mali alla Società intiera e specialmente alle classi meno agiate, suole nelle epoche che succedono alle guerre ed ai grandi commovimenti politici riardere anche dove fosse sopita, ed accrescere la sua forza laddove era già desta.

Egli sembra che i subiti trabalzi della guerra, il variare della fortuna nelle politiche rivolture, destino nei più una fede cieca nella sorte, un'avidità che aspetta non dal pacifico ed ordinato lavoro un'onorata agiatezza, ma domanda all'azzardo l'appagamento di meno assegnati desideri. Ora niuno di voi ignora che anco nei nostri paesi dopo le infelici ma non inonorate

vicende del 1848 e 1849, il male cui poc'anzi accennammo fece maggiormente sentire le sue *traffitture*. Questa passione manifestavasi in più maniere, cioè coi giuochi detti d'azzardo, coll'aggiotaggio di borsa, col giuoco del lotto e colle lotterie private sì interne che straniere.

Contro la recrudescenza dei giuochi di azzardo appalesatasi in vari modi e specialmente nei pubblici caffè, nei mercati e nelle fiere e colle tentate aperture di casini di giuoco in varie delle nostre città, più d'una volta si alzarono voci nel Parlamento. Il Potere esecutivo è contro i giuochi di azzardo munito di armi severe le quali trovansi nel Codice penale. Ma dove esse non fossero bastanti noi siamo persuasi che il Governo troverebbe nella patria Legislatura un unanime concorso per combattere questa mala contagione che conduce a rovina e peggio tante oneste famiglie.

Intanto applichi il Governo rigorosamente le leggi esistenti, e ne avrà plauso da ogni buon cittadino.

Recenti disastri commerciali e non commerciali hanno dimostrato che anche la speculazione la quale s'aggira sui pubblici capitali e sulle azioni industriali, può vestire le forme e quindi arrecare le perniciose conseguenze le quali dal giuoco derivano.

Noi crediamo non andare errati affermando che a quel male si possa e si debba apprestare un rimedio che ne temperi l'eccesso, e siamo certi che abbiamo consenzienti al nostro voto la parte più sana e più onorevole del commercio, non che tutti i buoni cittadini che nella vendita con premio di azioni di Società non costituite e talvolta fittizie, nella precipitazione di contratti a termine laddove manca l'oggetto contrattato, vedono con ragione un giuoco di azzardo ed un pericolo per la pubblica probità.

Anche il giuoco del lotto ha sentita potentemente l'influenza morbosa dal cui cenno abbiamo prese le mosse. Dopo le Regie Patenti del 31 dicembre 1838 e più specialmente del 28 settembre 1841 colle quali Re Carlo Alberto iniziando la totale abolizione del lotto ordinava la chiusura di molti Banchi, e la soppressione delle tre sorti di *estratto semplice e determinato ed ambo determinato* e l'aumento del *minimo di posta* il prodotto lordo delle poste era dalla somma enorme di L. 7,745,289 30 (anno 1841) disceso in media a quattro milioni circa.

Nel 1848 poi, quell'anno di nobili e generose aspirazioni in cui fu anche notata una grande diminuzione nel numero dei delitti contro le persone e contro le proprietà, era calato fino a sole L. 2,850,513 95. Ora il prodotto lordo trovasi nell'ultimo triennio in media risalito a cinque milioni, cioè: produceva nel

1851	L. 4,566,081 20
1852	» 4,951,536 05
1853	» 5,210,133 65

Noi non verremo qui a ripetervi quello che illustri uomini di Stato hanno così sapientemente dimostrato e che ciascuno di voi può trovare riassunto nell'opera postuma del distinto nostro concittadino conte Petitti circa l'immoralità del giuoco del lotto e circa i gravi danni di ogni maniera che ne derivano alle società che sono condannate a subirne il flagello. Noi non vi diremo quale micidiale efficacia eserciti il lotto sovra le classi povere e come ogni provocazione al giuoco, ogni solletico all'abbandono delle occupazioni laboriose, al distacco dalle virtù che creano patrimoni legittimi debbono essere colpite dalla legge. Basti il ricordarvi che nel giorno che precede la chiusura del lotto il pristinaio vende minor quantità di pane al minuto e che al Monte di Pietà crescono i pegni di povere masserizie.

Non vi diremo come di tutti i tributi il lotto sia il più costoso nell'esazione, imperocchè la spesa di esazione del medesimo stia fra i $\frac{2}{3}$ ed i $\frac{3}{4}$ della somma totale lorda incassata, e che perciò il prodotto netto stia appena tra $\frac{1}{3}$ ed $\frac{1}{4}$ di essa.

Poichè voi non ignorate che la metà della posta la quale si rimborsa come vincita, non torna già ad una onesta e fruttuosa circolazione da cui venne distolta, ma è destinata a turpi tripudi od a ritentare il giuoco stesso.

Se la condizione delle nostre Finanze fosse tale che ci ponesse in grado di compiere l'opera iniziata da Carlo Alberto, e fossimo abbastanza fortunati di potervi proporre l'intiera e definitiva abolizione del lotto, noi ci crederemmo obbligati di esporvi lungamente questi ed altri argomenti e di mostrarvene l'incontrastabile certezza con dati attinti alla statistica ed alla storia; ma poichè i due milioni netti che il giuoco del lotto versa ogni anno nelle casse dello Stato non potrebbero per ora essere surrogati senza

(22-A)

gravissime e fors'anche insuperabili difficoltà, noi dovemmo relativamente al lotto restringere l'opéra nostra ad esaminare se le prescrizioni abolitive dovute al Re datore dello Statuto siano giustamente adempiute ed a scrivere nel primo articolo della legge una parola, la quale ricordi che i vari poteri dello Stato non hanno dimenticata la reale promessa e che essi si tengono stretti per legge d'onore ad adempirla appena le circostanze siano per concederlo.

Diffatti ove l'aumento del prodotto del lotto in questi ultimi anni fosse derivato da una meno esatta applicazione dei citati Regi Decreti, male avrebbe saputo la vostra Commissione assentire alla totale soppressione delle lotterie private quasichè questa soppressione fosse dettata da un pensiero fiscale e non da un più nobile concetto. Ma la relazione del signor Ministro vi ha già detto, come sovra 170 Banchi del lotto, 100 sieno già stati soppressi e la vostra Commissione che assunse presso la lodevole Amministrazione del lotto le più accurate informazioni, è lieta di potervi assicurare che le prescrizioni sovr' accennate furono debitamente applicate, che l'aumento del prodotto del lotto non è dovuto a veruna infrazione alle leggi ed essa spera che voi, approvando il primo articolo coll' emendamento che vi propone, vorrete associarvi al voto che pronuncia solennemente, perchè sia prossimo il giorno in cui le finanze dello Stato respingano un prodotto, la cui sorgente non può non dichiararsi torbida ed amarissima.

La legge su cui chiamiamo ora il vostro voto è destinata a porre impedimento alla esplicazione della passione del giuoco che si svolge per mezzo delle lotterie straniere e delle lotterie private nell'interno.

Era voto, osiamo dire, generale che le lotterie straniere cessassero dal trovare presso i nostri concittadini così facile mezzo ad un inganno che per quanto sia ripetuto non trova perciò meno facile l'orecchio.

Agli antichi castelli in Ispagna sono nei nostri tempi succeduti i castelli ed i feudi di Germania. Se non che quelli non pagavano tributi a nessuno mentre tutti sanno che questi ultimi pagano ad una grande potenza, l' Austriaca, il decimo della intiera lotteria. Locchè se congiungasi alle basi su cui sono foggiate le lotterie medesime per cui si quintuplica coi biglietti il valore spesso solo

presunto del fondo, chiaro addimosta, siccome il denaro dei nostri concittadini che per tali lotterie era esportato all'estero, oltre al danno che dal solo pensiero del giuoco emerge, veniva il più delle fiato perduto intieramente.

Anche nelle nostre città e nei nostri villaggi le lotterie private di ogni genere sonosi da qualche tempo moltiplicate a dismisura e sono venute in compagnia delle altre forme vestite dal giuoco a contendere nelle nostre terre al lavoro la giusta sua influenza. Se il lavoro il quale è misurato e severo, che accorda ogni aumento di ben essere al prezzo solo di veglie e di sudori trovasi posto dirimpetto all'azzardo che in cambio di pochi scudi a chi promette una casa, a chi una campagna, a chi un ricco capitale e ninnoi e piaceri d'ogni sorte egli, il lavoro, sarà troppo spesso perdente.

La legge presentata dal signor Ministro delle Finanze nella tornata del 5 gennaio taglia le ali ad ogni sorta di questi voli, poichè col suo art. 1.º proibisce intieramente ogni lotteria privata e noi vi invitiamo a dare alla legge il vostro assenso, mediante l'annessione della promessa relativa alla futura intiera abolizione del giuoco del lotto ed alcune modificazioni di redazione.

L'art. 2.º contiene le penalità comminate ai contravventori dell'art. 1.º, ed è foggato sulla legge francese del 1836 che ebbe già la sanzione dell'esperienza.

Gli articoli 3.º e 4.º hanno per scopo di rendere efficace la proibizione contenuta nell'art. 1.º statuendo le pene dovute ai complici, ed assimilando le lotterie straniere alle lotterie private dell'interno col crescere la multa contro quelli che si fanno di queste ultime propagatori.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non diedero luogo a dissenso veruno nel seno della Commissione.

Però la vostra Commissione non può, come avrebbe desiderato, proporvi l'accettazione di questo progetto di legge all'unanimità dei membri che la compongono perchè uno di essi chiedeva un'eccezione alla proibizione in favore delle lotterie di oggetti mobili fatta a beneficio degli istituti di carità, ed un altro membro avrebbe desiderata la medesima eccezione in favore delle lotterie di immobili statuite a beneficio dei ricoveri di mendicità. La maggioranza della

(22-▲)

vostra Commissione non si dissimulava la gravità della proposta, e malgrado la sua simpatia per le istituzioni che si volevano favorire, essa credeva di dovere chiudere interamente il varco alle eccezioni, ben conoscendo siccome le autorità amministrative sappiano di rado resistere alle domande quand'esse hanno un appiglio nella legge, e perchè è convinta dall'esperienza che ai mali grandi vogliono rimedi radicali.

La maggioranza della vostra Commissione opinava che le istituzioni di beneficenza potevano ricavare i vantaggi che ebbero nel passato dalle lotterie di oggetti mobili ricorrendo ad altri mezzi ingegnosi, come sono le vendite ordinate appositamente dalle signore donatrici nelle grandi città, e nei luoghi minori colle vendite fatte a mo' di pubblico incanto, costumanza dalla quale ripetono parte delle loro entrate da tempo immemorabile le chiese dei nostri villaggi.

Essa respingeva poi ricisamente le lotterie di immobili siccome quelle che a nome della Carità più di tutte prestano occasione all'inganno. Accade il più delle volte, e non è lontano l'esempio, che gli immobili posti in lotteria si tassino ad un valore molto maggiore del vero. Quel valore si preleva a pro' del proprietario. Il rimanente del prodotto della lotteria è destinato alle opere di Carità in cui nome si apre la lotteria, in cui nome si bussa alle porte dei cittadini. Ma spesso, troppo spesso, questo rimanente è zero.

D'altronde male si ricorre ad un mezzo se non apertamente immorale certamente generatore di immoralità onde provvedere alle istituzioni che hanno nel bene fondamento. Il male non vuoi coonestare mischiandolo al bene, nè contaminar questo col contatto di quello. Tanto meno vuoi fare del male pretesto di beneficio.

Esso, se non si può subito spegnere, rimanga isolato, ed allora apparirà a tutti la sua bruttezza, cosicchè la sua morte si farà prossima e certa. Così accadeva al giuoco del lotto nelle vicende della grande rivoluzione francese. In quei primi impeti di libertà che non furono e non sono mai scompagnati dall'amore della virtù la convenzione nazionale conservando per motivi di Finanze il giuoco del lotto colla sua legge del 28 vendemmiaio anno 2.^o, proibiva tutte le lotterie sia interne che estere. Ma non correva gran spazio di tempo che il lotto rimasto solo veniva esso pure colpito di